PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2014\004 **Chieti, lì 11/03/2014**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Dr. Fabio Tarricone*
- *Sigla compilatore: ft*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084218; Fax: 0871-4084307*
  PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
  E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
  Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

la Ditta CADAM Consorzio Agrario d'Abruzzo e Molise con sede legale a Sambuceto, via Aterno 21 San Giovanni Teatino (Ch) C.F. e P. IVA 00062490685 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH-75826, con istanza[1] a firma del gestore pro tempore, Sig. Pasetti Domenico[2], ha richiesto, per lo **stabilimento sito a** Sambuceto, via Aterno 21 San Giovanni Teatino (Ch), l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera per *"autorizzazione alle emissioni"* **derivanti dall'attività di movimentazione cereali**, per i seguenti punti di emissione:

E diffuse – scarico su fossa materie prime
E diffuse – carico automezzi prodotto grezzo

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

TECNICO-AMBIENTE

---

[1] trasmessa per il tramite del SUAP San Giovanni Teatino ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente – al prot. n. 32118 del 22.07.2013 successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 33738 del 02.08.2013 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

[2] nato a Pescara il 06.02.1959, residente a Capestrano (AQ) in Via Migliorati 24;

[3] ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO che:

ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni per l'attività in parola, in ossequio all'art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 2704/int del 05/08/2013 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);
il Responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.33851 del 05/08/2013, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 18/09/2013, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 18/09/2013, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il responsabile del Procedimento, acquisito il **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'**ARTA** in tale sede, si è riservato di adottare la determinazione conclusiva a seguito dell'acquisizione del parere della ASL 02 e del Comune, assenti alla Conferenza;
2. con atto prot. n. 52056 del 27/11/2013 il Responsabile del procedimento ha adottato la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi, che è stata trasmessa a tutti i componenti della stessa ed, in particolare, al **Comune di San Giovanni Teatino** ed alla **ASL**, che erano risultati assenti e non avevano espresso il proprio parere, con l'avvertenza che la mancata espressione di un esplicito dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, avrebbe comportato la formazione del silenzio assenso della ASL **per gli aspetti igienico-sanitari** e del Comune per tutti gli **aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie) nonché in ordine alla verifica positiva dei requisiti elencati nella nota della ASL 02 prot. n.63371 U13/ del 15/10/2013;**

DATO ATTO che può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90 e s.m.i., **l'assenso** della ASL **per gli aspetti igienico-sanitari** e del **Comune di San Giovanni Teatino** per tutti gli **aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie) nonché in ordine alla verifica positiva dei requisiti elencati nella nota della ASL 02 prot. n.63371 U13/ del 15/10/2013**, non avendo i propri rappresentanti espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della Determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi prot. n. 52056 del 27/11/2013 e nel successivo periodo intercorso;

ATTESO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 20/01/2014, Prot. n.191/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.32689/2013/9B.1.PS/Area1° del 07/11/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti del Consorzio Agrario d'Abruzzo e Molise e delle persone che ne curano l'indirizzo il controllo, l'amministrazione e la rappresentanza;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

Il Consorzio Agrario d'Abruzzo e Molise [4] con sede legale Sambuceto, via Aterno 21 San Giovanni Teatino (Ch) C.F. e P. IVA 00062490685 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al

4

⇨ trasmessa per il tramite del SUAP San Giovanni Teatino ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente – al prot. n. 32118 del 22.07.2013 successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 33738 del 02.08.2013 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

n. REA CH-75826, nella persona del gestore pro tempore, Sig. Pasetti Domenico, alle emissioni in atmosfera, con riferimento allo **stabilimento** sito a Sambuceto, via Aterno 21 San Giovanni Teatino (Ch), derivanti **dall'attività di movimentazione cereali**, per i seguenti punti di emissione:

1.1. punti autorizzati ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 3 del Decreto:
E diffuse – scarico su fossa materie prime
E diffuse – carico automezzi prodotto grezzo
secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 04.07.2013 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, ***per una durata di 15 (quindici) anni,*** dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)**;**

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

STABILISCE

Art. 3

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni (ARTA) indicate come da **ALLEGATO 1, ed in riferimento all'ALLLEGATO 2 (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) parti integranti e sostanziale del presente provvedimento**;

4.2. in particolare **di rispettare** le seguenti prescrizioni:

4.2.1. venga osservato correttamente il piano di manutenzione previsto per il sistema di abbattimento adottato, riportando gli interventi effettuati su apposito registro vidimato dall'autorità competente.

Art. 4

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui l'accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del presente atto.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 5

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando*

⇨ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi atto prot. n.51878 del 25/11/2013, adottata dal Responsabile del Procedimento;

⇨ **sulla base** del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA nel corso della Conferenza di servizi del 22/05/2013 come da relativo verbale (allegato 1 parte integrante e sostanziale);

TECNICO-AMBIENTE

l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 6

6.1 che, qualora si renda necessaria la verifica del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento per le emissioni diffuse, per i relativi metodi di campionamento ed analisi, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

6.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 7

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 8

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 9

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 10

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento delle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.11

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.

La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive del Comune di San Giovanni Teatino che provvederà a notificarlo al Gestore del Consorzio Agrario d'Abruzzo e Molise;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;

TECNICO-AMBIENTE

- alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.12

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dr. Fabio Tarricone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

TECNICO-AMBIENTE

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
Settore 7
Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
Tel.: +39 0871 4084218 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: g.moca@provincia.chieti.it
Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
Tel.: +39 0871 4084207 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
Istruttore direttivo: Dr. Fabio Tarricone
Tel.: +39 0871 4084398 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: s.rossi@provincia.chieti.it
Sede: ***Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI***
PEC: *ambiente@pec.provincia.chieti.it*
E- mail: *sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it*
Sito Internet:*http://www.provincia.chieti.it*

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: CADAM Consorzio Agrario d'Abruzzo e Molise
Rif. Sede legale: Sambuceto, via Aterno 21 San Giovanni Teatino (Ch)
Sede operativa: Sambuceto, via Aterno 21 San Giovanni Teatino (Ch)
Stabilimento: Movimentazione cereali.
Punti di emissione:
Emissione diffusa scarico su fossa materie prime
Emissione diffusa carico automezzi prodotto grezzo

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 05.08.2013, prot. n. 2704/INT, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 05.08.2013, prot. n. 33851 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 18.09.2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
  - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
  - il rappresentante del Comune di San Giovanni Teatino;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;

- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013 (duemilatredici)** il giorno 18 del mese di settembre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dal Dr. Fabio Tarricone.
Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:
- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti;
- il Comune di San Giovanni Teatino;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.
Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:
- Dott. Paolo De Berardis, consulente e delegato dal Rappresentate Legale della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:
- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta
- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie)**;
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi,* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non

costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);

- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 39413 del 02.08.2012 e successiva integrazione prot. n. 32118 del 22.07.2013 e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta in rapporto :
    - *alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento).*

*Il rappresentante dell'**ARTA**, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.*

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

venga osservato correttamente il piano di manutenzione previsto per il sistema di abbattimento adottato, riportando gli interventi effettuati su apposito registro vidimato dall'autorità competente.

Al termine degli interventi ha preso la parola il Presidente che, anche in riferimento alla questione del rapporto tra assensi e prescrizioni espresse, ha sottolineato che la Conferenza di Servizi è una procedura di competenze nella quale ogni soggetto è, quindi, invitato ad esprimere le proprie determinazioni al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso iter procedurale, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza, successivamente ne risultassero comunque interessati.
Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale 150 (centocinquanta) giorni. I rappresentanti dei soggetti intervenuti hanno concordato con la proposta del Presidente.

Il Presidente alle ore 11,00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti, riservandosi di trasmetterne copia ai Soggetti assenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite PEC, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi.
Essi **possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie),** qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Allo stesso modo, si considererà acquisito **il parere della ASL 02, per gli aspetti di propria competenza,** qualora la stessa non si pronunci in modo definitivo entro lo stesso termine.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 18 settembre 2013

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....

Il Consulente e Delegato della ditta

.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....

Il segretario

.....

TECNO-AMBIENTE

ALLEGATO N. 2
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2014\004 DEL 11/03/2014
PAGINE N. 1

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

CONSORZIO AGRARIO D'ABRUZZO E MOLISE
Via Aterno, 21 San Giovanni Teatino (CH)

Allegato n.1

Impianto: Stoccaggio cereali

Data: 04/07/2013

Punto di emissione	Provenienza	Portata (m3/h a 0°C e 0,101 Mpa)	Durata emissione h/g	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Tipi di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/m3 a 0°C 0,101 Mpa)*	Flusso di massa (Kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m)	Tipo di impianto di abb. (*) o contenimeto (E diffuse)
E diff.	Scarico su fossa materie prime	Polveri (terra e frammenti vegetali)									FM
E diff.	Carico automezzi prod. grezzo	Polveri (terra e frammenti vegetali)									a

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Società

CONSORZIO AGRARIO D'ABRUZZO E MOLISE
IL PRESIDENTE

(*) C= ciclone; F.M.= filtro a maniche; C.+ C. = n. 2 cicloni posti in successione; V.A.= Velo ad acqua;
P.E.= precipitatore elettrostatico; A.U.= abbattitore a umido; F.V.=Filtri a secco in fibra di vetro;
A.U.T.= abbattitore a umido Venturi; AS.= assorbitore; AD.= adsorbitore;
a: prolunghe a lunghezza regolabile per mantenere adeguata altezza di caduta; Altri = specificare

Timbro e firma del tecnico abilitato

Paolo De Bucchi